

(N. 64)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

dal **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

dal **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro dell'Agricoltura e delle foreste**

(FERRARI AGGRADI)

NELLA SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1958

Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721, concernente l'estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69 e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti in legge, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307 e 27 ottobre 1957, n. 1031

ONOREVOLI SENATORI. — La scarsa disponibilità verificatasi all'inizio dell'anno per le materie prime alcoligene (fichi, mele, carube e vino) da distillare ha fatto diminuire la produzione dell'alcole di seconda categoria, provocandone l'aumento del prezzo di vendita.

D'altra parte, il timore di una più sensibile rarefazione del mercato ha indotto i consumatori, nonostante detto aumento, a costituire delle scorte, causando in tal modo l'assorbimento delle giacenze.

È apparsa quindi la necessità di continuare l'approvvigionamento del mercato alcoliero allo scopo di non provocare ulteriori au-

menti di prezzi che non potrebbero essere ancora sopportati dalle categorie consumatrici, considerando che alla fine dell'esercizio finanziario 1957-58 (30 giugno 1958) non vi erano praticamente giacenze di alcole b.g. di seconda categoria e che la nuova produzione dell'esercizio prossimo 1958-59 avrà inizio nel mese di settembre per lo spirito da vino e materie vinose e nel mese di agosto per lo spirito da frutta.

Occorre quindi provvedere praticamente all'immediato fabbisogno che può calcolarsi ad un ammontare complessivo di Edri 60.000 circa.

A tale proposito giova ricordare che sono

attualmente giacenti negli appositi magazzini fiduciari i quantitativi di spirito di vino prodotti col beneficio delle agevolazioni fiscali di cui ai decreti-legge 16 marzo 1957, numero 69 (Edri 52.460) e 14 settembre 1957, n. 812 (Edri 16.929).

Com'è noto, tali provvedimenti furono adottati per alleggerire il mercato vitivinicolo della esuberante produzione di vino allora verificatasi favorendone la distillazione con le riduzioni rispettivamente del 70 per cento e del 90 per cento dell'imposta, a condizione però che lo spirito così ottenuto fosse accantonato per quattro anni con l'obbligo di estrarne non più di 1/4 all'anno, appunto per evitare pericolosi turbamenti di mercato con una offerta di gran lunga superiore alla domanda.

Ora, vista la particolare situazione congiunturale del mercato alcoliero e tenuto conto che col quantitativo di spirito da vino ottenuto con le particolari agevolazioni fiscali e accantonato per un tempo massimo di quattro anni con sblocchi parziali di 1/4 per ogni anno, si può far fronte al fabbisogno occorrente fino all'inizio della prossima campagna alcoliera, è stato adottato l'unico decreto-legge.

Con esso, in sostanza, mentre si confermano tutte le disposizioni di cui ai precedenti decreti-leggi n. 69 e n. 812, si dà la facoltà di estrarre anticipatamente i quantitativi accantonati a condizione che siano osservate le norme poste col presente provvedimento, ma, in vista del vantaggio economico derivante ai singoli operatori dalla particolare congiuntura, si riduce convenientemente la misura degli abbuoni già concessi.

In particolare, (articolo 4) pur lasciando inalterata la data di estrazione del primo quarto di spirito accantonato, che sarà immesso in consumo man mano che si maturerà il primo anno di giacenza normale calcolato secondo i decreti-legge n. 69 e n. 812 sopracitati, si concede (articolo 1) lo sblocco anticipato degli altri tre quarti di spirito che avrebbero invece dovuto rimanere accantonati rispettivamente fino al 1959, al 1960 ed al 1961.

In tal modo, mantenendo fermo il periodo di giacenza del primo quarto, non solo non

si provocano sperequazioni fra i singoli distillatori, ma si dà la possibilità di rifornire gradualmente il mercato alle cui immediate esigenze si farà fronte con gli altri quantitativi che possono essere estratti in anticipo.

Inoltre, tenuto conto che nel prossimo mese di settembre avrà inizio la nuova campagna vitivinicola, per non turbare il relativo mercato, si è fissato (articolo 3) al 31 ottobre 1958 la data utile per effettuare dette estrazioni anticipate, per le quali deve essere avanzata apposita richiesta (articolo 5).

Come sopra esposto, i residui quantitativi di spirito di vino (articolo 6), che alla data del 1° novembre 1958 fossero tuttora giacenti nei magazzini fiduciari, potranno essere estratti proporzionalmente in ragione di un terzo all'anno dopo il regolare compimento del secondo, terzo e quarto anno di giacenza normale (il primo scaglione è stato già in parte estratto ai sensi dell'articolo 4) beneficiando degli abbuoni consentiti a suo tempo.

In tal modo, gli operatori hanno la possibilità di seguire tre alternative, secondo la linea di condotta che ritengono più adatta:

— avvalersi totalmente della facoltà del presente decreto, estraendo tutto lo spirito in loro possesso;

— avvalersi di tale facoltà soltanto per una parte dei quantitativi accantonati;

— continuare infine a fruire dei regimi fiscali concessi coi precedenti decreti estraendo i singoli quantitativi solo in ragione di un quarto all'anno per il normale quadriennio di accantonamento.

A tale proposito giova rilevare che, tenuto conto dei vantaggi derivanti ai singoli operatori dall'eliminazione delle spese di magazzino dello spirito accantonato, dal risparmio delle spese dei relativi cali di magazzino, dalla riduzione degli interessi sulle somme investite e dalla immediata realizzazione delle somme stesse, l'estrazione anticipata è stata condizionata alla riduzione dell'abbuono dal 70 per cento al 35 per cento (articolo 2, lettera a) e dal 90 per cento al 55 per cento (articolo 2, lettera b).

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tali riduzioni sono state studiate in modo da rappresentare una spinta notevole alla immissione sul mercato dei quantitativi accantonati così da poter provvedere senz'altro alla saldatura del periodo di congiuntura.

Infine (articolo 7) si dichiara espressamente abrogata ogni disposizione contraria al presente provvedimento al quale (articolo 8) si è data la forma del decreto legge stante la necessità e l'urgenza di provvedere in proposito.

In conclusione, il provvedimento in esame rappresenta anche un notevole beneficio per

l'Erario, giacchè non solo permette di riscuotere subito l'imposta anzichè in un quadriennio, ma consente di incassare un importo molto maggiore di quello prima previsto.

Con esso, infatti, si prevede un introito di lire 1.420.024.000 con un abbuono di lire 1.339.536.000 realizzando pertanto una maggiore entrata di lire 724.388.000, giacchè con i decreti-legge n. 69 e n. 812 si sarebbero invece incassate solo lire 695.636.000 ed abbuonate lire 2.063.924.000.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico*

È convertito in legge il decreto-legge 23 luglio 1958 n. 721, concernente l'estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, numero 69, e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti in legge, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307, e 27 ottobre 1957, n. 1031.

ALLEGATO

*Decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 25 luglio 1958.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il Testo Unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino ed alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee e straordinarie per la distillazione del vino, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni alla imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;

Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e le acqueviti di vino accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307;

Visto il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente, fra l'altro, agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sopperire alla minore produzione di spirito di seconda categoria verificatasi nel decorso esercizio finanziario;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Ministri delle finanze, del bilancio, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

## DECRETA :

## Art. 1.

È concessa, su richiesta degli interessati, la estrazione anticipata, in tutto od in parte, della quantità di spirito, eccedente il primo quarto, ottenuta dalla distillazione dei vini genuini di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, che risulti depositata in magazzini fiduciari coi benefici fiscali di cui ai decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69, e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307, e 27 ottobre 1957, n. 1031.

## Art. 2.

L'abbuono di imposta per gli spiriti che fruiscono delle concessioni di cui all'articolo 1 è ridotto :

a) al 35 per cento della imposta per quelli ottenuti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307, nonchè allo spirito ottenuto nel periodo dal 1° settembre 1957 al 13 settembre 1957, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 27 ottobre 1957, n. 1031;

b) al 55 per cento della imposta per quelli ottenuti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031.

## Art. 3.

L'estrazione anticipata di spirito di vino di cui al precedente articolo 1 può essere effettuata dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 ottobre 1958.

## Art. 4.

Resta ferma, limitatamente al primo quarto, la data di estrazione dai magazzini fiduciari dello spirito accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69, e 14 settembre 1957, n. 812, ai fini della concessione dei benefici fiscali con le norme previste dai decreti stessi.

## Art. 5.

Per avvalersi della facoltà concessa col presente decreto gli interessati devono presentare apposita richiesta scritta al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando i quantitativi che intendono estrarre, con espresso richiamo al presente decreto.

## Art. 6.

Per i residui quantitativi di spirito di vino distillato coi benefici fiscali di cui ai decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69, e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307, e 27 ottobre 1957, n. 1031, che, alla data del 1° novembre 1958, si trovassero ancora giacenti nei magazzini fiduciari, restano fermi i previsti abbuoni di imposta.

Detti quantitativi devono essere estratti proporzionalmente al quantitativo complessivo giacente al 1° novembre suddetto in ragione di un terzo all'anno, dopo il regolare compimento del secondo, terzo e quarto anno di giacenza normale calcolati a decorrere dalla introduzione nei rispettivi magazzini fiduciari.

## Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

## Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1958.

GRONGHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA.

FANFANI — PRETI — MEDICI —  
ANDREOTTI — FERRARI AGGRADI